



Comune di Brandizzo
Città Metropolitana di
Torino

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI BRANDIZZO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 27.11.2023

INDICE

Articolo 1 – Oggetto Pag. 3

Articolo 2 – Requisiti Pag. 3

Articolo 3 - Presentazione della domanda Pag. 3

Articolo 4 - Iscrizione all'Albo Pag. 3

Articolo 5 - Aggiornamento dell'Albo Pag. 4

Articolo 6 – Rinvio dinamico Pag. 5

Articolo 7 – Tutela dei dati personali Pag. 5

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 29 comma 2 dello Statuto comunale, è istituito, presso il Comune di Brandizzo, l'Albo delle Associazioni per riconoscere, valorizzare, tutelare le associazioni liberamente costituite, operanti sul territorio cittadino e per agevolarne i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 2

Requisiti

1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione all'Albo, purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione, alle leggi e allo Statuto dell'Ente.

Articolo 3

Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni deve essere debitamente compilata in ogni sua parte sul modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante o dal presidente.

2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo e, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, il bilancio di previsione annuale.

3. La scheda di iscrizione contenente le notizie relative all'associazione deve essere firmata dal presidente o dal legale rappresentante e consegnata unitamente a copia del documento di identità.

4. A tal fine le informazioni ed il modulo sono reperibili e scaricabili dal sito del Comune di Brandizzo.

Articolo 4

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è effettuata, con deliberazione della Giunta Comunale, a fronte di eventuali richieste complete pervenute, entro un mese dalla data di ricezione.

2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di nuova ricezione della stessa.

3. La domanda può essere respinta in sede istruttoria, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 con comunicazione motivata da parte dell'ufficio preposto, mentre con provvedimento motivato la Giunta Comunale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dall'Albo.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di promozione sociale iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato tramite posta elettronica. Il suddetto provvedimento di iscrizione dovrà essere conservato a cura dell'associazione come documento ufficiale attestante l'avvenuto inserimento nell'Albo.
6. L'iscrizione all'Albo non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

Articolo 5 **Aggiornamento dell'Albo**

1. Annualmente tutte le Associazioni iscritte sono tenute ad inviare una relazione sull'attività svolta, il proprio bilancio annuale, come previsto dallo Statuto comunale, nonché a comunicare eventuali variazioni (indirizzo, telefono, composizione, statuto, ...), ai fini dell'aggiornamento dell'Albo e dell'eventuale erogazione di contributi finanziari.
2. Qualora per due anni consecutivi l'attività non potesse essere documentata o non pervenisse la relazione annuale o l'associazione non fosse rintracciabile ai recapiti dichiarati, è prevista la cancellazione d'ufficio dall'Albo.
3. La relazione annuale, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa tramite posta elettronica al Settore Politiche Educative e Culturali, all'indirizzo politiche.culturali@comune.brandizzo.to.it, entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento. L'ufficio competente periodicamente inoltre provvede all'aggiornamento dei dati ed alla pubblicazione dell'elenco delle associazioni iscritte sul sito web del Comune.
4. In caso di cancellazione dall'Albo, per le motivazioni riportate al comma 2 del presente Articolo, è prevista la possibilità di una nuova iscrizione, con le modalità descritte all'Articolo 4.

Articolo 6
Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

Articolo 7
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.